



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 129

Adottata dal Commissario Straordinario in data 11 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione imposta registro locazione per scadenza 01/03/2012 – Avviso di liquidazione n. 08/3 /001740/001/001/2012/007.

Publicata all'albo pretorio dell'Azienda a partire da 12 FEB. 2015 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta dell'Ufficio Legale

PREMESSO che con delibera n. 1578 del 17/07/2007 si provvedeva all'indizione della procedura aperta per la concessione e gestione, in due distinti lotti, del servizio di bar-posto di ristoro e del servizio di rivendita di giornali e riviste all'interno del P.O. "G. Brotzu" per sei anni con opzione di proroga per ulteriori tre anni

PREMESSO altresì che con delibera n. 2789 del 04/12/2007 si provvedeva all'aggiudicazione della gara di cui sopra e più specificamente del Lotto n. 2 – Servizio Edicola in favore della Ditta "Il Sogno" Società Cooperativa

CONSIDERATO che in data 13/03/2008 con contratto n. 1740/001 si provvedeva alla concessione e gestione del servizio di rivendita di giornali e riviste all'interno dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" in favore della Ditta "Il Sogno" Società Cooperativa

DATO ATTO che il summenzionato contratto veniva stipulato secondo gli usi

CONSIDERATO che in data 04.12.2014 è stato notificato avviso di liquidazione n. 08/3 /001740/001/001/2012/007, in seguito al mancato pagamento dell'imposta di registro del contratto di locazione n. 1740/001, posta in capo alle parti in solido

VALUTATO che al fine di evitare l'esecuzione coattiva, si rende necessario liquidare l'intero importo pari ad € 225,78, facendo salvo il diritto di ripetere le somme dalla controparte obbligata in solido

RITENUTO di dover provvedere in tal senso

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Di liquidare l'imposta di cui all'avviso di liquidazione n. 08/3 /001740/001/001/2012/007, correlato alla registrazione del contratto di locazione n. 1740/1 del 13/03/2008





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante mod. F24 dell'importo di € 225,78 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
- Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Direttore del Servizio Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pinus

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 08/3 /001740/001/001/2012/007

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1 (TWD)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE RASSU ANTONIO GIOVANNI
avverte

AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU

DOMICILIATO IN PIAZZALE RICCHI 1 09121 CAGLIARI

che in relazione AL CONTRATTO ANNO 08 SERIE 3 NUMERO 001740 001
REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DI CAGLIARI 1
PER LA SCADENZA 01/03/2012

e per i seguenti motivi

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	154,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	46,20
A138 - LOCAZIONI - INTERESSI	8,08
A100 - SPESE DI NOTIFICA	17,50

TOTALE DOVUTO 225,78

DATA
11/11/2014

IL DIRETTORE PROVINCIALE
RASSU ANTONIO GIOVANNI

IL DIRETTORE UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1
Firma su Delega del Direttore Provinciale
(Antonio Giovanni Rassu)

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Il Capo Team 2 – UT Cagliari 1
Daniela Pittau

Funzionario responsabile del procedimento: _____

TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve effettuare il versamento presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elementi identificativi che trova in allegato.

Se al posto del modello F24 allegato utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI UFFICIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 1
anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI. Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CAGLIARI e notificato all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI VIA CESARE PINTUS SN 09134, CAGLIARI (CA)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Avviso di Liquidazione N. 08/3 /001740/001/001/2012/007

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD
